In ordine all'impossibilità di usucapire beni appartenenti al patrimonio indisponibile: il caso dell'IZS scrutinato dal Tribunale di Foggia.

Il Tribunale di Foggia, con riguardo alla natura pubblica del patrimonio dell'IZS, ha correttamente affermato la **natura pubblica del patrimonio dell'IZS** (v. pag. 7 sentenza n. 298/2012), riconoscendo che i beni oggetto di controversia "appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente quando sono destinati ad un uso pubblico" (v. pag. 8 sent. n. 298/2012); inoltre "nessun dubbio può insorgere circa il regime dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e, in particolare, non può esserne dubbia l'impossibilità di usucapirli" (v. pag. 8 sent. n. 298/2012).

Citando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., 28-06-2006, n. 14865), il Tribunale di Foggia ha poi affermato che "affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826, 3 comma, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio" (v. pag. 8 sent. n. 298/2012).

Il Tribunale, dunque, ha chiaramente affermato che su chi agisce in riconvenzionale per l'accertamento dell'usucapione incombe l'onere "di provare o l'inesistenza dell'atto amministrativo formale che destina ad altri fini il bene che per sia natura è destinato al fine pubblico perseguito dall'ente proprietario ovvero il compimento da parte dell'ente pubblico di atti positivi che in concreto ed attualmente facciano ritenere la volontà dell'ente titolare di dismettere quel bene dall'uso pubblico e di destinarlo ad altri o a nessuno scopo" (pag. 9 sent. n. 298/2012).

Il Tribunale ha, altresì, affermato che "il privato non può dedurre l'inesistenza dell'uso pubblico del bene occupato per il sol fatto che la P.A. non se ne serva o ritardi a reclamarlo; nulla esclude, infatti, che sia proprio l'abusiva occupazione ad impedire la destinazione del bene all'uso pubblico cui era diretto, senza implicare la volontà amministrativa di dismetterlo da tale destinazione" (v. pag. 10 sent. n. 298/2012).

Inoltre "non può essere l'incuria della P.A. - ancorché protrattasi lungamente - a mutare giuridicamente la natura di un bene pubblico, visto che l'agire amministrativo resta disciplinato dalla legge e rigidamente procedimentalizzato. Laddove manchi un procedimento amministrativo e la contestuale espressione della volontà amministrativa, se si vogliono far discendere effetti giuridici dal mero comportamento materiale della P.A., occorre che detto comportamento si traduca in contegni positivi, non equivoci e non suscettibili di interpretazioni alternative" (pag. 10 sent. n. 298/2012).

In senso conforme, si veda un precedente della Corte di Appello di Bari (sentenza n. 141/2018) che ha dichiarato l'inusucapibilità dei terreni appartenenti all'IZS, chiarendo che: "in ogni caso, data per pacifica la natura pubblicistica dell'Istituto Zooprofilattico, definito nello stesso Statuto quale ente pubblico erogatore di servizi tecnico-scientifici, va precisata al riguardo la non usucapibilità del bene in questione, stante la sua appartenenza al patrimonio indisponibile dell'ente e l'assoggettamento alla relativa disciplina codicistica. Le circostanze addotte dagli appellanti e, a loro avviso, idonee a dimostrare la volontà dell'ente di dismettere il suolo per cui è causa non sono ritenute sufficienti a mutare giuridicamente la natura del bene pubblico. Si veda a tal proposito quanto statuito in maniera chiara dalla Cassazione nella pronuncia n. 2962/2012: "la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo".

Dunque, neanche la circostanza che il bene, da lungo tempo, non sia adibito ad uso pubblico, è sufficiente a mutare la natura del bene pubblico, non potendo desumersi da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza una volontà di rinunzia univoca e concludente.

Giugno 2018